

Edizione di venerdì 1 febbraio 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

Telefisco 2019: i chiarimenti in sintesi

di **Lucia Recchioni**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime perdite Irpef: disposizioni transitorie “non aggirabili”

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento “salvo” in caso di trasferimento d'azienda

di **Sandro Cerato**

IVA

Pro rata “combinato” per la detrazione Iva della stabile organizzazione

di **Marco Peirolo**

IVA

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – V° parte

di **Francesco Rizzi**

RASSEGNA RIVISTE

Le “nuove” pronunce della Cassazione sulla tassazione indiretta dei trust

di **Sergio Pellegrino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Telefisco 2019: i chiarimenti in sintesi

di **Lucia Recchioni**

Numerosi **chiarimenti** sono stati forniti dall'**Agenzia delle entrate** nella giornata di ieri, nel corso del consueto appuntamento annuale con **Telefisco**, alcuni dei quali lasciano tuttavia abbastanza **perplexi**.

Ci si riferisce, principalmente, ad alcune precisazioni offerte con riferimento alla c.d. "**pace fiscale**", la quale, come noto, prevede **nove diverse misure a favore dei contribuenti**, che vanno dalla definizione alle liti pendenti alla rottamazione delle cartelle, alle quali è stato successivamente aggiunto, dalla Legge di bilancio 2019, il c.d. "**saldo e stralcio delle cartelle**".

Nell'ambito dell'incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini della **definizione delle liti pendenti**, per poter beneficiare del pagamento del **90% del valore** della controversia, sia necessario verificare la **data di costituzione in giudizio** del ricorrente, la quale deve essere precedente all'entrata in vigore del **D.L. 119/2018 (24 ottobre 2018)**.

Tale chiarimento, non adeguatamente motivato, **non trova tuttavia supporto nella lettera della norma**, che, a tal fine, **non individua alcun specifico requisito temporale**.

Altre precisazioni riguardano poi la determinazione del reddito d'impresa, e soprattutto il noto principio di **derivazione rafforzata** (per quanto riguarda, invece, le **perdite d'impresa** sia rinvia all'apposito contributo pubblicato in data odierna).

Nello specifico, il **quesito** sottoposto all'Agenzia delle entrate si concentra sulle disposizioni fiscali che disciplinano lo **scomputo del valore delle aree** occupate dal costo complessivo dei **fabbricati strumentali**, individuando le **percentuali del 20% e del 30%** per i fabbricati industriali.

Tali disposizioni, ove riconducibili a **criteri di classificazione**, avrebbero potuto infatti non trovare più applicazione nell'ambito delle società chiamate ad applicare il principio di **derivazione rafforzata**.

Tuttavia, come chiarito dall'**Agenzia delle entrate**, le norme in esame devono essere più correttamente ricondotte alle disposizioni che prevedono **limiti quantitativi alla deduzione** di componenti negativi o la loro esclusione, pur non essendo inserite tra le norme del **Tuir**.

Si è quindi di conseguenza ritenuto che i limiti di cui all'[articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#)

debbano continuare a trovare applicazione, nonostante l'introduzione del **principio di derivazione rafforzata**.

Oltre alla corretta determinazione del reddito d'impresa, un gran numero di quesiti è stato poi riservato ai temi della **fatturazione elettronica** e al **regime forfettario**, con riferimento al quale, però, **non** sono stati forniti alcuni chiarimenti **fortemente attesi**.

Con riferimento alla **fatturazione elettronica** l'Agenzia delle entrate ha ricordato che, dal 1° gennaio 2019, la cessione di carburante deve essere sempre documentata da **fattura elettronica**, anche se il pagamento avviene con **strumenti tracciabili**, rendendosi tra l'altro sempre necessario conservare le ricevute di pagamento.

A differenza di quanto previsto per le **schede carburante**, invece, per le fatture elettroniche **non è richiesta l'indicazione della targa** del veicolo ai fini Iva; tuttavia, ove utile ai fini di altre imposte, la targa potrà essere comunque indicata nel campo "**AltriDatiGestionali**".

Anche per gli acquisti di carburante effettuati nel **periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018**, se la cessione è avvenuta **senza emissione della fattura** con indicazione della **targa** e non è stata compilata la **scheda carburante**, il costo è comunque deducibile e l'Iva è detraibile se il pagamento è avvenuto con gli strumenti tracciabili previsti.

Un chiarimento importante riguarda poi le modalità di emissione della **fattura accompagnatoria**. Sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la **fattura accompagnatoria** può essere **soltanto elettronica**: tuttavia il contribuente può ricorrere alla **fatturazione differita** e far accompagnare dunque i beni dal **documento di trasporto** o da altro **documento idoneo**.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime perdite Irpef: disposizioni transitorie “non aggirabili”

di **Alessandro Bonuzzi**

Le **disposizioni transitorie** introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, che limitano l'utilizzo delle **perdite** fiscali prodotte negli anni **2017, 2018 e 2019** dalle imprese in **contabilità semplificata**, continuano ad applicarsi anche in caso di **successivo passaggio alla contabilità ordinaria**.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate in occasione dell'edizione 2019 di Telefisco.

È oramai noto che la **L. 145/2018** (Legge di Stabilità 2019) ha rinnovato il **regime delle perdite fiscali** delle **imprese Irpef** (imprese individuali, Snc e Sas) di cui all'[articolo 8 Tuir](#), con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi, già dal periodo d'imposta 2018.

In pratica, le modifiche:

- hanno **uniformato** il regime applicabile alle perdite delle imprese Irpef **equiparando**, sotto questo profilo, i **due regimi contabili**, ordinario e semplificato;
- hanno previsto la **riportabilità illimitata** nel tempo delle perdite fiscali eccedenti, le quali, però, se diverse da quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta e riferite a una nuova attività produttiva, possono essere **scomputate** dai redditi d'impresa dei periodi d'imposta successivi **nei limiti dell'80%**, così come già accadeva per le perdite fiscali dei soggetti Ires.

Inoltre, per le **perdite maturate nelle annualità 2017, 2018 e 2019** in capo alle sole imprese in **contabilità semplificata**, è stato previsto uno **specifico regime transitorio**, secondo cui:

- le **perdite 2017**, per la parte non compensata orizzontalmente con redditi di altra natura, possono essere utilizzate a riduzione dei redditi d'impresa:
 1. **del 2018 e del 2019**, in misura non superiore al **40%** dei redditi stessi, e
 2. **del 2020**, in misura non superiore al **60%** dei redditi stessi;
- le **perdite 2018** possono essere utilizzate a riduzione dei redditi d'impresa:
 1. **del 2019**, in misura non superiore al **40%** dei redditi stessi, e
 2. **del 2020**, in misura non superiore al **60%** dei redditi stessi;
- le **perdite 2019** possono essere utilizzate a riduzione dei redditi d'impresa del 2020 in

misura non superiore al **60%** dei redditi stessi.

Siffatto regime transitorio se, da una parte, è da **apprezzare** per quanto riguarda le perdite 2017, originatesi, con tutta probabilità, dalla deduzione integrale delle rimanenze finali ereditate dall'ultimo periodo d'imposta in cui è stato applicato il criterio della competenza, ossia dal periodo d'imposta 2016, poiché ne consente il **recupero**, dall'altra, **limita**, seppur per un tempo definito, l'**utilizzo** delle perdite del triennio 2017, 2018 e 2019 **oltre la misura fissata a regime** (l'80%).

Uno dei molteplici dubbi conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle perdite Irpef riguardava proprio l'**operatività** delle **disposizioni transitorie** dirette alle imprese semplificate. In particolare, non era chiaro se le stesse dovessero trovare applicazione anche laddove l'impresa, **successivamente** al realizzo della perdita, avesse adottato la contabilità ordinaria.

Vi erano **due alternative**: dare preminenza al regime contabile in corso nel periodo d'imposta di **realizzo** della perdita, oppure dare rilevanza al regime contabile adottato nel periodo d'imposta di **utilizzo** della perdita.

Ebbene, la posizione dell'Agenzia espressa nel corso di Telefisco 2019 è netta. La perdita ricade nel regime transitorio se, nel periodo d'imposta del **realizzo**, l'impresa adotta/va la **contabilità semplificata**, non rilevando il successivo passaggio alla contabilità ordinaria.

Sicché, con particolare riguardo alle **perdite 2017**, le limitazioni rafforzate alla scomputabilità operano indipendentemente dall'**opzione** per il regime di **contabilità ordinaria** già dal periodo d'imposta 2018.

Nessuna precisazione, invece, è stata fornita sulla **decorrenza** delle nuove regole per le **imprese in contabilità ordinaria**. Infatti, sebbene per tali imprese **non sia previsto alcun regime transitorio**, la dottrina è concorde nel ritenere che dovrebbero trovare applicazione i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 53/E/2011](#), emanata in occasione della riforma del regime delle perdite dei soggetti Ires. Se ciò trovasse **conferma in futuro**, le nuove disposizioni sarebbero applicabili non solo alle perdite 2018, ma anche alle **perdite Irpef delle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017** prodotte dalle imprese in contabilità ordinaria.

Master di specializzazione

DIRITTO, FISCALITÀ E PRATICA DEL TRUST

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento "salvo" in caso di trasferimento d'azienda

di **Sandro Cerato**

Il trasferimento di beni agevolati con l'iper ammortamento unitamente ad un'azienda o un ramo d'azienda non determina il venir meno dell'agevolazione, né il recupero della quota già fruita, ed il **soggetto avente causa continua la deduzione delle quote di iper ammortamento** pur in presenza di un mutamento nella proprietà del complesso aziendale.

È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nel corso di un incontro con la **stampa specializzata** in cui sono stati forniti diversi chiarimenti anche in merito alle altre novità contenute nella Legge di Bilancio 2019.

Si ricorda, preliminarmente, che la predetta **Legge di Bilancio 2019** ha previsto la possibilità di fruire dell'iper ammortamento anche per gli **investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020**, precisando per questi ultimi la necessità di corrispondere un acconto almeno del 20% e di ottenere la conferma dell'ordine entro il 31 dicembre 2019.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto in passato, **per gli investimenti che ricadono nella "proroga" disposta dalla Legge di Bilancio 2019** la misura dell'agevolazione è variabile, ed in particolare:

- è pari al **170%** del costo degli investimenti per importi fino a euro 2,5 milioni;
- è pari al **100%** del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- è pari al **50%** del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni;
- **non sussiste alcuna agevolazione** per investimenti eccedenti la predetta soglia di euro 20 milioni.

La stessa L. 145/2018 non ha modificato la disposizione di cui all'[articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018](#), secondo la quale, **limitatamente agli investimenti agevolati effettuati successivamente al 14 luglio 2018**, la cessione del bene durante il periodo di ammortamento o la delocalizzazione all'estero dello stesso comportano, oltre alla **decadenza** dell'agevolazione per le quote non fruita, anche il **recupero di quelle già dedotte fino a quel momento**.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate ha precisato in primo luogo che il recupero in questione si applica a tutte le **cessioni di beni agevolati, sia in Italia che all'estero**, nonché alle delocalizzazioni dei beni a favore di strutture produttive ubicate all'estero.

In secondo luogo, l'Agenzia ha fornito importanti precisazioni con riferimento all'ipotesi in cui il **bene agevolato sia trasferito unitamente all'azienda**, o al ramo d'azienda, in esecuzione di un'operazione straordinaria, indipendentemente dalla circostanza che tale operazione sia realizzativa (come per la cessione d'azienda) o meno (conferimento, fusione, scissione, ecc.).

In tal caso, precisa l'Agenzia, diversamente dall'ipotesi di trasferimento del singolo cespite, **non si vanifica lo spirito dell'agevolazione**, poiché l'azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello qualitativo, in quanto restano inseriti all'interno di un complesso di beni funzionante.

Pertanto, conclude l'Agenzia, **l'agevolazione continuerà in capo all'avente causa** secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa.

In occasione dell'incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia ha altresì chiarito che, laddove in base alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2018, per un **investimento effettuato nel 2019**, l'impresa abbia corrisposto un acconto almeno del 20% ed abbia avuto la conferma dell'ordine entro il 31 dicembre 2018, **l'agevolazione è confermata nella misura del 150%** in relazione all'importo pattuito contrattualmente, mentre **per eventuali maggiorazioni concordate successivamente** l'agevolazione è applicata con le nuove regole previste dalla Legge di Bilancio 2019, e quindi con una **maggiorazione del 170%** per investimenti fino ad euro 2,5 milioni.

Ad **esempio**, per un investimento pattuito con contratto sottoscritto entro il 31 dicembre 2018 per euro 1.000.000 (e con acconto pagato per euro 200.000), ma con successiva **maggiorazione** concordata di euro 100.000 nel corso del 2019, l'iper ammortamento è pari al 150% sull'importo di 1.000.000 e al **170%** in relazione alla **maggiorazione** di 100.000.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Pro rata “combinato” per la detrazione Iva della stabile organizzazione

di **Marco Peirola**

La **Corte di giustizia**, con la **sentenza resa nella [causa C-165/17](#) del 24 gennaio 2019**, è intervenuta in merito alle **modalità di calcolo del *pro rata* di detrazione** nell'ambito di una controversia insorta, in Francia, tra l'Autorità fiscale e la **stabile organizzazione** della *Morgan Stanley*.

La stabile organizzazione ha sostenuto delle **spese** che, a valle, erano destinate, rispettivamente, all'effettuazione delle operazioni della casa madre situata nel Regno Unito e all'effettuazione, allo stesso tempo, sia delle operazioni della casa madre, sia di quelle della **stabile organizzazione**.

Siccome quest'ultima ha optato per l'**imponibilità dei servizi finanziari**, la stabile organizzazione ha esercitato la detrazione dell'Iva per entrambe le tipologie di spese, in base al ***pro rata* “nazionale”**, pari al 100%. Di diverso avviso l'Autorità fiscale, secondo la quale la detrazione è ammessa limitatamente alla quota dell'imposta derivante dall'applicazione di un ***pro rata* “sovrnazionale”**, calcolato tenendo conto sia delle operazioni effettuate dalla casa madre, sia di quelle poste in essere dalla stabile organizzazione, evidentemente nel presupposto che la casa madre non avesse optato, nel Regno Unito, per l'imponibilità dei servizi finanziari.

Le **possibili soluzioni** sono riassunte nella **duplice questione pregiudiziale** sottoposta al vaglio della Corte, con la **prima** delle quali si chiede se “*lo Stato membro di immatricolazione della succursale applichi alle spese esclusivamente sostenute da quest'ultima a beneficio delle operazioni effettuate dalla sede centrale, situata in un altro Stato membro, a) un **pro rata di detrazione** solo in funzione delle operazioni che tale **succursale** realizza nello Stato membro di immatricolazione e ai sensi delle norme applicabili in tale Stato membro, b) un **pro rata di detrazione** ai sensi delle norme applicabili nello Stato membro in cui è situata la **sede centrale**, o c) un **pro rata di detrazione «specifico» combinante le norme applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati, in particolare tenendo conto dell'«eventuale esistenza di un regime di opzione» per l'assoggettamento delle operazioni all'Iva**”.*

La **seconda questione** è riferita all'altra tipologia di spese oggetto di controversia, vale a dire le **spese sostenute dalla stabile organizzazione** per effettuare, allo stesso tempo, le operazioni della casa madre e quelle proprie.

È il caso di osservare che la **Corte di giustizia**, con la sentenza di cui alla [causa C-388/11 del 12 settembre 2013](#) (*Le Crédit Lyonnais*), si è già occupata del *pro rata* “sovranaazionale” nell’ambito di una vicenda avente per oggetto la **legittimità**, per una **banca francese**, di calcolare la percentuale di detrazione tenendo conto non solo delle operazioni attive effettuate in Francia, ma anche di quelle poste in essere dalle proprie stabili organizzazioni di altri Stati membri.

Nell’occasione, la Corte ha negato tale possibilità, mettendo in luce che **occorre considerare distintamente le operazioni attive da quelle passive**, laddove, dal rapporto tra gli [articoli 168 e 169, lett. a\), Direttiva 2006/112/CE](#), si desume che l’esercizio della detrazione si riferisce alle operazioni attive territorialmente rilevanti, rispettivamente, nello Stato membro in cui l’acquisto è effettuato ([articolo 168](#)) e in altro Stato membro, ma che darebbero diritto alla detrazione se fossero effettuate nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta ([articolo 169, lett. a\)](#)).

In sostanza, il **principio di unicità del soggetto passivo Iva** (casa madre e stabile organizzazione), già consacrato dalla sentenza *FCE Bank* ([causa C-210/04 del 23 marzo 2006](#)), implica **che tutte le operazioni passive** siano imputabili alla casa madre, **ove a valle generino operazioni ad essa riconducibili**, anche se poste in essere dalla stabile organizzazione, mentre le operazioni attive di quest’ultima **non possono essere sommate** a quelle della casa madre ai fini della determinazione di un unico *pro rata*.

Il risultato è il calcolo di un ***pro rata* specifico**, che **combina le norme applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati**.

*Nella specie, “per quanto riguarda le spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, le quali siano destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all’Iva sia ad operazioni esentate da tale imposta, realizzate dalla casa madre di detta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre applicare un pro rata di detrazione corrispondente ad una frazione il cui **denominatore** è rappresentato dal volume d’affari, al netto dell’Iva, costituito da queste sole operazioni ed il cui **numeratore** è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale di cui sopra, compreso il caso in cui tale diritto a detrazione consegua dall’esercizio di un’opzione, esercitata da tale succursale, consistente nell’assoggettare ad Iva le operazioni realizzate in quest’ultimo Stato”.*

Riguardo, invece, alle spese sostenute dalla **stabile organizzazione** per effettuare, **allo stesso tempo, le operazioni della casa madre e quelle proprie**, “occorre tener conto, nel **denominatore** della frazione costituente tale *pro rata* di detrazione, delle operazioni realizzate tanto dalla summenzionata succursale quanto dalla sua casa madre, con la precisazione che nel **numeratore** della frazione di cui sopra devono figurare, oltre alle operazioni soggette ad imposta effettuate da detta **succursale**, soltanto le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla **casa madre** suddetta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale in parola”.

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – V° parte

di Francesco Rizzi

Continuando la trattazione degli **aspetti contrattuali** iniziata con il [precedente contributo](#), si specifica che nel caso in cui l'acquirente sia qualificabile come “**consumatore**” (ovvero come “**persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta**”) si rendono altresì applicabili gli **obblighi informativi** previsti dal “**codice del consumo**” (D.Lgs. 206/2005).

In particolare, le informazioni da fornire **obbligatoriamente** sono indicate nell'[articolo 49 D.Lgs. 206/2005](#) e sono abbastanza **numerose**.

Esse, inoltre, devono essere rese “**prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta**” e “**in maniera chiara e comprensibile**”.

In sintesi, **a titolo esemplificativo**, le **principali informazioni** che il prestatore/venditore (o il suo intermediario) devono **comunicare** sono le seguenti: “a) le **caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi**; b) l'**identità del professionista** [ai fini del “**codice del consumo**” per professionista si intende “la **persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario**”]; c) l'**indirizzo geografico** dove il professionista è **stabilito** e il suo **numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico**, ove disponibili, per **consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce**; ... e) il **prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte** o, se la natura dei beni o servizi comporta l'**impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo**, le **modalità di calcolo del prezzo** e, se del caso, tutte le **spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali** e ogni altro costo oppure, qualora tali spese **non** possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese **potranno essere addebitate al consumatore**; nel caso di un contratto a tempo **indeterminato** o di un contratto comprendente un **abbonamento**, il prezzo totale **include i costi totali per periodo di fatturazione**; quando tali contratti prevedono l'**addebitamento** di una **tariffa fissa**, il prezzo totale equivale anche ai **costi mensili totali**; se i costi totali **non** possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le **modalità di calcolo del prezzo**; ... q) la **durata del contratto**, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le **condizioni per recedere dal contratto**; ...”.

Sul **sito internet** il prestatore/venditore deve altresì indicare se si applicano restrizioni relative alla **consegna** e quali sono i **mezzi di pagamento** accettati.

Nel **modulo d'ordine** il prestatore/venditore deve inoltre inserire la locuzione “**ordine con obbligo di pagamento**” o altra formulazione **analoga** che faccia **comprendere chiaramente** all'acquirente che sta effettuando una **transazione commerciale**. In caso contrario, il consumatore **non** sarà vincolato contrattualmente.

In considerazione della **difficoltà** di distinguere di volta in volta se il potenziale acquirente sia o meno rientrate nella categoria di “**consumatore**” prevista dal **codice del consumo**, per **comodità operativa**, è **prassi comune** dei siti di commercio elettronico indicare **in ogni caso** sia le informazioni obbligatorie previste dall'[articolo 7 D.Lgs. 70/2003](#) sia le informazioni obbligatorie previste dall'**articolo 49** del codice del consumo.

La **conclusione** del **contratto telematico** può inoltre avvenire mediante le seguenti **modalità**:

- la modalità del c.d. “**point and click**” (è il metodo **più utilizzato**), secondo cui il contratto si perfeziona mediante la tecnica del “**tasto negoziale virtuale**” (o “**point and click**”) che prevede il **puntamento** del mouse sul **tasto di accettazione** e la conseguente **pressione** sul tasto al fine di **formalizzare** l'accettazione dell'utente alla proposta di vendita del prestatore/venditore;
- la modalità dell’“**accettazione del merchant**”, secondo cui il contratto si perfeziona quando il prestatore/venditore **accetta** la proposta ricevuta. In tal caso sul **sito** del prestatore/venditore deve essere indicato **chiaramente** che la proposta di acquisto si intende “**senza impegno**” o “**salvo conferma**” (tale metodo può essere utilizzato dal prestatore/venditore per risolvere le **problematiche** relative all'**approvvigionamento** del **magazzino** e alla **gestione** degli **ordini**);
- la modalità dello “**scambio di mail**”, secondo cui il contratto può ritenersi **concluso** allorché l'**e-mail** (non la posta elettronica certificata) contenente l'**accettazione** della proposta di vendita **arriva** nel server di posta elettronica del **proponente** (prestatore/venditore).

Va altresì chiarito che il “**contratto telematico**” rientra nella più generale **categoria** dei “**contratti per adesione**” (o “contratti di massa”). Nella prassi le condizioni generali di tali contratti sono predisposte **unilateralmente** dal prestatore/venditore.

Per tale ragione, la legge ([articolo 1341 cod. civ.](#)) prevede che dette **condizioni** contrattuali sono **efficaci** e **vincolanti** per l'acquirente **solamente** se, al momento della **conclusione** del contratto, erano da questi **conosciute** o comunque avrebbero potuto essere da questi **conoscibili** usando l'ordinaria **diligenza**.

A titolo esemplificativo, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ha ritenuto che nei contratti **B2B** è da ritenersi **sufficiente**, ai fini della **garanzia** della **conoscibilità** delle **condizioni** generali del contratto a distanza, la possibilità sul **sito internet** del prestatore/venditore di accedere alla loro **consultazione** tramite apposito **link** (cioè mediante un collegamento ad altre pagine internet). Al contrario, nei contratti **B2C**, tale modalità **non** è stata ritenuta **sufficiente** ([causa C49/11 del 2012](#)).

In riferimento alle “**clausole vessatorie**” (ovvero clausole relative a **limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere, decadenze, proroghe tacite**, ecc.), anche nei “contratti telematici” (siano essi **B2B** o **B2C**) tali clausole, ove eventualmente previste, devono essere **specificatamente approvate per iscritto (articolo 1341 cod. civ.)**.

Ciò può avvenire con le seguenti **modalità**:

- tramite l'**invio** della versione **cartacea** del contratto;
- tramite l'utilizzo della **firma digitale o elettronica**;
- tramite un **secondo “point and click”** (si segnala tuttavia l'esistenza di un **contrasto giurisprudenziale** sull'**efficacia** giuridica derivante dall'utilizzo di tale modalità).

Infine, per quel che concerne il “**diritto di recesso**”, nei “contratti a distanza” tale diritto è esercitabile **entro 14 giorni** (computati dal **giorno successivo** della conclusione del contratto telematico, nei contratti aventi ad oggetto **servizi**, dal giorno dell'acquisizione del **possesso** del bene qualora si tratti di cessione di **beni** e dal giorno in cui il consumatore **acquisisce l'ultimo bene**, nel caso in cui si tratti di **beni multipli**).

Qualora il prestatore/venditore abbia **omesso** di fornire al consumatore le informazioni inerenti all'esercizio del **diritto di recesso**, il suddetto termine è **prolungato ad un anno**.

Se il consumatore **esercita** il diritto di recesso:

- il prestatore/venditore deve **rimborsare** tutti i pagamenti ricevuti **entro 14 giorni** e il rimborso deve essere eseguito con gli **stessi** mezzi di pagamento utilizzati dal consumatore;
- il consumatore deve **restituire entro 14 giorni** i beni ricevuti dal prestatore/venditore.

Come evincibile da quanto precede, tenuto conto dei **numerosi e articolati aspetti legali** relativi ai “contratti telematici” è senz'altro **opportuno** che l'operatore si avvalga di un'**assistenza legale** qualificata al fine di impostare le **procedure**, le **condizioni** contrattuali e la **modulistica** nel pieno **rispetto** delle norme di legge.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >

RASSEGNA RIVISTE

Le “nuove” pronunce della Cassazione sulla tassazione indiretta dei trust

di **Sergio Pellegrino**

Articolo tratto da “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 18/2018”

Con 2 ordinanze pubblicate il 5 dicembre 2018, la Cassazione analizza la fiscalità indiretta di 2 trust di garanzia, arrivando alla conclusione che la disposizione dei beni in trust non deve scontare l'imposizione proporzionale. I giudici omettono però di considerare la natura non liberale dei trust in questione e di interrogarsi sulla reale applicabilità, in fattispecie di questo tipo, dell'imposta di successione e donazione. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 18/2018?”](#)

Patrimonio

“La donazione indiretta. Profili civilistici e fiscali” *di Lucia Recchioni*

“La donazione informale. Aspetti definitori e disciplina fiscale” *di Lucia Recchioni*

“Il legittimario preterito può agire in simulazione senza accettazione beneficiata?” *di Angelo Ginex*

“Le fondazioni nel diritto maltese: profili operativi” *di Fabrizio Speranza*

“Concordato preventivo: società fiduciaria, fiduciante e rinuncia al credito per finanziamenti soci ex articolo 2467, cod. civ.?” *di Emanuele Caimi*

Fiscalità

“Le “nuove” pronunce della Cassazione sulla tassazione indiretta dei trust” *di Sergio Pellegrino*

Fiscalità internazionale

“L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione

Europea sull'interpretazione dell'ALC: le exit tax e la compatibilità con la libera circolazione delle persone tra UE e Svizzera” *di Francesca Amaddeo*

Finanza

“Le pmi e le opportunità offerte da Prospects MTF della Borsa di Malta” *di Fulvio Degrassi*

Scheda paese

“Malta” *di Mariella Di Pinto e di Alessio Gambino*

Osservatorio giurisprudenziale

“Osservatorio di giurisprudenza sul trust” di Sergio Pellegrino



PATRIMONI, FINANZA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Strumenti di gestione e protezione per privati ed imprese

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA